



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE D'ASSISE DI TRAPANI
- Sezione II -

composta dai Signori:

Dott. VINCENZO PANTALEO	Presidente
Dott. ALESSANDRA CAMASSA	Giudice a latere
Sig. MARRONE GIOACCHINO	Giudice popolare
Sig. ARENA GIOVANNI	" "
Sig. FODERA' GIACOMO	" "
Sig. ZICHICHI ANNA SABRINA	" "
Sig. CONTICELLO ANGELA	" "
Sig. TARTAMELLA SAVERIO	" "

con l'intervento del Pubblico Ministero **Dott. Roberto Piscitello** e con l'assistenza del Cancelliere **Maurizio La Cara**, alla pubblica udienza del 28.03.2002, ha emesso la seguente

S E N T E N Z A

contro

R.G.Sent. nr.4/2002
del 28.03.2002

Nr.1771/97 R.G.N.R.P.M.
D.D.A. PA

Nr.1703/98 R.G. GIP PA

Nr.12/2000 R.G.Ass.TP

Estensori:

Dr. Vincenzo PANTALEO

Dr. Alessandra CAMASSA

Depositata
il 28 MAR. 2002

IL CANCELLIERE BS
Maurizio LA CARA

MOTIVAZIONE CONTESTATA

Visto Proc. Gen.le Pa
22.4.02

Impugnazioni :

Avv. C. Sibeca e
Avv. D. La Blasca
11.4.02

Redatta/e scheda/e
per il casellario il

7/5/03

Campione Piscitello
762/05 Pub. PA

Rep.

Irrevocabile il

12/3/03

RIINA Salvatore, nato in Corleone (PA) il 16.11.1930

DETENUTO - PRESENTE

I M P U T A T O

- a)** *del reato di cui agli artt. 110, 112 n.1, 575, 577 n.3 c.p. per avere, in concorso con Virga Vincenzo (separatamente giudicato) in qualità di mandanti e con ignoti, agendo con premeditazione, cagionato la morte di **Giacomelli Alberto**, all'indirizzo del quale venivano esplosi tre colpi di rivoltella che lo attingevano in varie parti del corpo provocandone il decesso;*
- b)** *del reato di cui agli artt. 110, 112, 61 n.2, 81 cpv. c.p., 2 e 4 L.895/67 e successive modifiche per avere, in concorso con Virga Vincenzo (separatamente giudicato), con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, al fine di eseguire il reato di cui al capo precedente, illegalmente detenuto e portato in luogo pubblico le armi da fuoco utilizzate per la commissione dell'omicidio di **Giacomelli Alberto**.
In Trapani, il 14.09.1988*

CONCLUSIONI DELLE PARTI:

Il P.M.:

ha chiesto l'affermazione della penale responsabilità dell'imputato in ordine ai reati ad esso ascritti, riuniti sotto il vincolo della continuazione e la **condanna** del predetto alla pena dell'**ergastolo con isolamento diurno per mesi dodici** ;

Il difensore avv.to Cristofaro Fileccia :

ha chiesto l'**assoluzione** dell'imputato dai reati ascrittigli per **non aver commesso il fatto**.

I C.C. di Trapani, Stazione di Locogrande, in data 14 settembre 1988, comunicavano alla Procura della Repubblica in sede che alle ore 08,35, sulla via Falconara di Locogrande, era stato rinvenuto il cadavere di Alberto Giacomelli, magistrato in quiescenza, già Presidente della sezione penale del Tribunale di Trapani. Il cadavere, supino sul margine destro della predetta via, dietro l'autovettura Panda Fiat di proprietà della vittima, presentava un colpo di arma da fuoco alla regione temporale destra ed un altro sul lato destro dell'addome. A circa duecento metri, accanto ad un cassonetto per i rifiuti, si rinveniva una vespa 200 di colore celeste mentre, all'interno del medesimo contenitore, un casco di colore rosso. Una rivoltella cal.38 risultava abbandonata a circa cinque metri dal contenitore da ultimo menzionato. La perizia medico legale consentiva di accertare che la morte era sopravvenuta a seguito dell'esplosione di due colpi di arma da fuoco corta che avevano attinto la vittima nella zona cranico encefalica e in quella addominale. L'attività investigativa immediatamente avviata conduceva, in data 14 giugno 1991, al rinvio a giudizio dinanzi a questa Corte d'assise di Giuffrè Salvatore, Leone Alberto, Sutura Pietro e Lipari Francesco. Il dibattimento si concludeva il 18 giugno 1992 con la condanna del primo e del terzo e l'assoluzione degli altri due. Il 7 dicembre 1993 la Corte d'assise d'appello di Palermo assolveva gli unici due imputati condannati in primo grado.

Successivamente, a seguito delle dichiarazioni di Vincenzo Sinacori, Canino Leonardo, Milazzo Francesco Giuseppe e Brusca Giovanni, venivano riaperte le indagini e l'attività investigativa sviluppata a seguito delle stesse si concludeva con il rinvio a giudizio, in data 20 dicembre 1999, di Riina Salvatore e Virga Vincenzo.

Al dibattimento del 4 ottobre 2000 Riina Salvatore formulava istanza di definizione della sua posizione processuale col rito abbreviato e di conseguenza si procedeva alla stralcio degli atti riguardanti il medesimo imputato. Il dibattimento proseguiva quindi nei confronti del solo Virga, la cui posizione processuale veniva definita con pronuncia assolutoria in data 26 ottobre 2001. Nelle more, Riina Salvatore revocava, nei termini di legge, l'istanza di definizione del giudizio con il rito abbreviato. Con decreto del 10 gennaio 2002 veniva quindi fissata l'udienza del successivo 14 febbraio per la trattazione del procedimento nelle forme ordinarie.

Alla suddetta udienza, celebrata con la partecipazione a distanza del prevenuto con il sistema della multivideoconferenza, si provvedeva, con ordinanza ai sensi dell'art. 495 c.p.p., sulle istanze istruttorie avanzate dalle parti. Nello specifico veniva disposta, con l'accordo delle parti, l'acquisizione dei verbali di prova e della documentazione facenti parte del procedimento n.4/2000 a carico di Virga Vincenzo. Veniva inoltre disposto, come da richiesta del P.M., l'esame dell'imputato di reato connesso Sinacori Vincenzo che veniva esaminato all'udienza

del 25 febbraio 2002. All'odierno dibattimento le parti concludevano come da separato verbale.

Ciò posto in sintesi in ordine all'attività esperita nel corso dell'istruttoria dibattimentale, osserva il Collegio che appaiono acquisiti univoci elementi di colpevolezza a carico dell'odierno imputato.

Infatti la prospettazione accusatoria trova fondamento nelle dichiarazioni di Sinacori Vincenzo e in quelle rese, nell'ambito del procedimento penale contro Virga Vincenzo, da Brusca Giovanni e transitate nel presente giudizio.

In particolare Sinacori, esaminato nel corso dell'istruttoria dibattimentale del 25 febbraio 2002, riferiva di avere appreso da Messina Francesco, all'epoca dei fatti uomo di spicco della famiglia di Mazara del Vallo nell'ambito della quale rivestiva il ruolo di sottocapo, che il giudice Giacomelli era stato ucciso perché "aveva fatto il sequestro dei beni al fratello di Riina Salvatore".

Brusca Giovanni, esaminato quale imputato di reato connesso nel procedimento contro Virga Vincenzo, dapprima non riusciva a ricordare alcunché riguardante l'episodio delittuoso per cui è processo e quindi confermava, ulteriormente specificandole, le dichiarazioni rese l'11 settembre 1998, nel corso delle indagini preliminari, oggetto di formale contestazione da parte del P.M.. Si apprendeva così che il collaborante, attesi i buoni rapporti che intercorrevano con l'odierno imputato, era solito commentare con lo stesso i fatti delittuosi di maggiore rilievo commessi sul

territorio, anche al fine di accertarne la riferibilità alla consorterìa criminale di appartenenza. Evidentemente, anche l'omicidio del giudice Giacomelli fu oggetto di una conversazione di tal fatta e, nel corso della stessa, venne a conoscenza, per averlo saputo direttamente da Riina, che l'uccisione del magistrato era "un fatto di Cosa Nostra". Il suo autorevole interlocutore gli precisò anche le motivazioni del fatto omicidiario, imputandole ad un interesse suo o della sua famiglia. Escludeva il collaborante che il Riina, con il riferimento alla "famiglia", intendesse indicare l'organizzazione mafiosa.

Appare opportuno, prima di procedere alla valutazione complessiva delle dichiarazioni di segno accusatorio rese dai soggetti sopra indicati, fornire un breve profilo degli stessi.

Brusca Giovanni è stato, come pacificamente acclarato in pronunce giurisdizionali irrevocabili, reggente del mandamento di San Giuseppe Jato nonché, da sempre, in rapporti di particolare confidenza oltre che con tutti i capi mandamento delle province di Trapani e Palermo, con lo stesso Salvatore Riina. Coinvolto, per sua stessa ammissione, nei delitti più efferati ed eclatanti compiuti da "Cosa Nostra", ha rivestito all'interno della consorterìa mafiosa in questione una indiscussa posizione di prestigio e preminenza. La sua collaborazione, iniziata poco dopo l'arresto avvenuto il 20 maggio 1996, ha consentito di ricostruire innumerevoli episodi criminosi rivestendo, talora, efficacia determinante ai fini della individuazione dei responsabili.

Sinacori Vincenzo, uomo d'onore della famiglia di Mazara del Vallo, alla quale è stato affiliato nel dicembre dell'81, ha svolto all'interno dell'organizzazione e nell'ambito territoriale di sua pertinenza, il ruolo di reggente dal 1992 sino alla data del suo arresto.

La sua collaborazione risale al settembre del 1996 e si è tradotta in un contributo significativo al fine di far luce sull'attività criminale della consorte mafiosa nell'ambito della quale ha militato per quasi un ventennio. Tale ultima circostanza, unitamente al ruolo di primo piano ricoperto dal collaborante nella famiglia di Mazara del Vallo soprattutto negli ultimi anni, gli ha consentito di acquisire un bagaglio di conoscenze e di informazioni di significativa importanza confluito negli innumerevoli procedimenti nell'ambito dei quali è stato chiamato a deporre.

Ciò posto, osserva la Corte che una prima valutazione delle risultanze istruttorie sopra illustrate consente di cogliere una immediata convergenza di tali dichiarazioni accusatorie nel senso di una evidente riconducibilità all'odierno imputato dell'episodio delittuoso per cui è processo. Infatti, mentre dalla deposizione di Brusca Giovanni si evince una sostanziale ed implicita rivendicazione dell'omicidio da parte del Riina, che lo riferiva a motivazioni di carattere personale e familiare, il Sinacori offre un contenuto concreto alla indicazione del Brusca individuando i motivi familiari sottesi all'omicidio nell'aver la vittima, nell'esercizio delle sue funzioni, disposto il sequestro di beni

immobili di proprietà del fratello del "capo dei capi" di "Cosa Nostra".

Osserva la Corte che tale riflessione in ordine alla sovrapponibilità delle due deposizioni trova un solido ancoraggio probatorio in circostanze di obbiettiva valenza processuale ed in una serie di argomentazioni di ordine strettamente logico che conducono ad una tranquillizzante affermazione di penale responsabilità a carico dell'imputato in ordine al fatto delittuoso in argomento.

In particolare, primo elemento di conferma del costruito accusatorio è costituito dal fatto che effettivamente, in data 28 gennaio 1985, la sezione misure di prevenzione del Tribunale di Trapani sottoponeva alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale per la durata di anni tre Gaetano Riina, fratello dell'imputato, contestualmente disponendo la confisca dei beni immobili appartenenti al suddetto ed alla di lui moglie Vita Cardinetto. L'organo collegiale che adottò il provvedimento era all'epoca presieduto dal dott. Alberto Giacomelli, anziano magistrato del locale Tribunale. E' appena il caso di rilevare come, nel comune modo di sentire, fosse logico riferire la paternità del provvedimento al giudice che nell'organo collegiale svolgeva la funzione, più appariscente, di presidente; impressione questa, nella fattispecie, ancora più rimarcata dal fatto che la vittima fosse persona anziana e come tale più autorevole. Peraltro la circostanza che il magistrato avesse la sua dimora nel

territorio di Trapani e che, all'epoca dell'agguato, non fosse oggetto di alcuna misura di protezione, rendeva la realizzazione del proposito vendicativo particolarmente agevole.

Né deve apparire sproporzionata, per le ragioni in prosieguo illustrate, una simile reazione di "Cosa Nostra" all'adozione di un provvedimento giudiziario.

Infatti, per apprezzare in pieno l'incisività della misura ablativa in discorso è necessario rapportarsi all'epoca in cui la stessa è stata adottata nonché al contesto criminale nell'ambito del quale ha operato. Occorre a tal proposito ricordare che il provvedimento in parola costituiva una delle prime applicazioni della legge cosiddetta "Rognoni-La Torre" che, come è noto, suscitò in "Cosa Nostra" un particolare allarme in quanto consentiva di attaccare frontalmente l'organizzazione mafiosa mediante l'aggressione al suo patrimonio. Infatti, tale normativa venne varata alla fine del 1982 mentre il procedimento di applicazione della misura di prevenzione patrimoniale nei confronti del fratello di Riina, poi conclusosi con il provvedimento definitivo di confisca dei beni immobili, iniziò, con il sequestro degli stessi, in data 30 gennaio 1984. Se poi si pone mente alla circostanza che un provvedimento di tal fatta venne adottato nei confronti della famiglia Riina, all'epoca all'apice del suo potere nell'ambito della consorteria, è facile comprendere quanto forte poté essere il risentimento del capo di "Cosa Nostra" nei confronti dell'organo istituzionale cui era

referibile l'adozione del provvedimento stesso, e in particolare nei confronti del magistrato che tale organo impersonava.

Peraltro, particolarmente incisiva dovette essere la misura della confisca dei beni di proprietà di Gaetano Riina considerando che la stessa, non soltanto influì sulla consistenza del patrimonio immobiliare illegittimamente acquisito dalla organizzazione criminale di stampo mafioso della quale la famiglia Riina costituiva la massima espressione, ma coinvolse direttamente un interesse personale del fratello del capo dell'organizzazione stessa.

Infatti, emerge dal fascicolo processuale contenente gli atti relativi alla applicazione della misura di prevenzione della sorveglianza speciale di P.S. nei confronti di Gaetano Riina, che quest'ultimo, preso atto della definitività del provvedimento di confisca dei suoi beni, inoltrò, in data 8 maggio 1987, istanza con la quale chiedeva di poter ottenere, ai fini abitativi, come affidatario ovvero locatario, la disponibilità di uno di tali immobili che aveva costituito la sua casa di abitazione.

Il rigetto di tale richiesta, notificato all'interessato il 9 settembre 1987, costituì, agli occhi dello stesso, definitivo suggello all'efficacia totalmente ablativa del provvedimento di confisca adottato dal Tribunale di Trapani sezione misure di prevenzione presieduto dal dott. Giacomelli.

Orbene, rileva la Corte che la collocazione temporale di tale ultimo fatto assume un'efficacia rilevante ai fini della conferma della prospettazione accusatoria che ricollega l'uccisione del dott. Giacomelli all'adozione della misura patrimoniale di cui si è

detto, atteso che emerge dal processo che la deliberazione concernente detto omicidio segue di poco la presa d'atto, da parte dell'organizzazione, della impossibilità di opporre un qualche rimedio al provvedimento di confisca o comunque di limitarne in qualche modo gli effetti.

Si osserva in primo luogo, a tal riguardo, che il fatto delittuoso che ci occupa è avvenuto nel settembre del 1988 mentre, di certo, come insegna una vasta esperienza processuale, l'attività preparatoria dello stesso, costituita da pedinamenti diretti a stabilire le abitudini ed i movimenti della vittima e più in generale da quella complessa organizzazione prodromica alla esecuzione di un crimine di tale impatto sulla pubblica opinione, dovette precedere di qualche mese la concretizzazione del disegno criminoso.

Peraltro, tale deduzione, di ordine strettamente logico, trova puntuale conferma processuale nelle dichiarazioni rese da Francesco Milazzo nell'ambito di separato procedimento i cui verbali sono stati acquisiti su concorde richiesta delle parti.

Infatti, l'uomo d'onore pacecoto, oggi collaboratore di giustizia, venne coinvolto nella fase preparatoria del delitto. Il suddetto ha narrato, in particolare, di essersi inizialmente occupato personalmente del pedinamento della vittima e successivamente di avere preso le distanze dal progetto omicidiario in parola in quanto non voleva che lo stesso venisse realizzato nel territorio di Paceco. Ha riferito quindi di essersi disinteressato della vicenda e di avere poi appreso che l'esecuzione dell'omicidio era

stata rinviata e ciò sino a quando, ancora tempo dopo, ebbe notizia dell'uccisione del giudice.

Ne deriva pertanto che tra la piena consapevolezza della ineluttabilità del provvedimento di confisca dei beni immobili di Gaetano Rina e la deliberazione del proposito omicidiario intercorre un tempo assolutamente compatibile per ritenere i due accadimenti strettamente collegati.

Ciò detto, osserva il collegio che, come riferito nella parte narrativa della presente esposizione, ai fini dell'individuazione del movente dell'omicidio del giudice Giacomelli il contributo offerto dal collaborante Vincenzo Sinacori ha rivestito un'efficacia determinante. Si è già evidenziato come il dichiarante, a suo dire, abbia appreso da Francesco Messina, autorevole uomo d'onore della famiglia di Mazara, che il magistrato era stato ucciso poiché "aveva fatto il sequestro dei beni del fratello di Riina Salvatore".

Orbene, al di là delle considerazioni, peraltro già ampiamente sviluppate, in ordine alla consistenza di tale movente, si rileva che appare assolutamente verosimile sia che una informazione di tale tipo fosse in possesso di Francesco Messina sia che della stessa il suddetto abbia messo a parte il Sinacori.

Sotto il primo profilo si osserva, infatti, che il Messina, nel periodo in contestazione, compreso nella seconda metà degli anni ottanta, non solo era formalmente il reggente della famiglia di Mazara del Vallo ma intratteneva un rapporto privilegiato con Salvatore Riina. Che il soggetto in parola rivestisse un ruolo

apicale all'interno della consorteria mafiosa e che in concreto esercitasse un potere di fatto ancor più ampio di quanto gli consentisse la carica ricoperta, risulta in modo univoco dalle convergenti propalazioni di Giovan Battista Ferrante, Francesco Paolo Anselmo, Antonio Patti, Francesco Milazzo, Giovanni Brusca e dello stesso Vincenzo Sinacori. Tutti i suddetti collaboranti nelle dichiarazioni rese nell'ambito di altri procedimenti - quello a carico di Vincenzo Virga nonché quello cosiddetto "Petrov" - i cui verbali sono stati acquisiti su concorde richiesta delle parti, hanno diffusamente illustrato, nei termini sopra riferiti, il profilo del suddetto uomo d'onore cui hanno riconosciuto in modo unanime la posizione di prestigio sopra illustrata.

Inoltre, dalle indicazioni fornite dai suddetti, ed in particolare dalle propalazioni di Giovan Battista Ferrante e di Vincenzo Sinacori, si evince come Salvatore Riina tenesse in grande conto Francesco Messina considerandolo suo uomo di fiducia. In particolare Ferrante narra di come il capo di "Cosa Nostra", durante la latitanza, frequentasse abitualmente, specialmente nel periodo estivo, Mazara del Vallo ove peraltro possedeva un villino adiacente a quello di "Mastro Ciccio" il quale era la persona che, nel trapanese, aveva i contatti più diretti con il Riina. In perfetta sintonia con quanto assunto dal Ferrante, Vincenzo Sinacori riferisce che Francesco Messina, detto "Mastro Ciccio", dopo l'arresto di Mariano Agate, divenne insieme a Salvatore Tamburello, il reggente della famiglia di appartenenza e che il medesimo, nel corso degli anni, estromise

del tutto il correggente dalla gestione della consorteria e ciò per effetto della sua maggiore autorevolezza dovuta al fatto che era l'uomo di fiducia di Salvatore Riina.

Orbene, che in un contesto di tal fatta Francesco Messina, all'epoca capo del mandamento di Mazara ed in stretti rapporti con il capo di "Cosa Nostra", abbia potuto avere direttamente da quest'ultimo le informazioni di cui parla il Sinacori, appare del tutto plausibile e verosimile.

Del pari verosimile deve inoltre ritenersi che lo stesso Messina abbia confidato a Vincenzo Sinacori quanto appreso da Riina. A tal riguardo deve infatti rilevarsi che il collaborante in discorso aveva intensi rapporti di frequentazione con il reggente di Mazara che era solito accompagnare nei suoi spostamenti, e in particolare allorquando il Messina doveva incontrarsi con lo stesso Salvatore Riina. Tale fatto era di per se stesso idoneo a far sì che fra i due uomini d'onore, appartenenti alla medesima "famiglia" e accomunati dai medesimi interessi, si instaurasse un rapporto di particolare confidenza. Orbene, se poi si considera anche che l'omicidio del giudice Giacomelli, avvenuto a Trapani, coinvolgeva, considerata la qualità della vittima, tutta "Cosa Nostra" trapanese e che il movente di tale fatto omicidiario trovava le sue radici proprio a Mazara ove esistevano gli immobili oggetto della confisca e aveva la residenza Gaetano Riina, destinatario del provvedimento ablativo, è facile desumere che i due uomini d'onore mazaresi abbiano discusso del delitto in argomento, e in particolare che il Messina abbia messo a parte il suo interlocutore di quanto riferitogli da Riina in proposito.

Analoghe considerazioni devono essere svolte in merito alla verosimiglianza del fatto che Salvatore Riina, parlando con Giovanni Brusca, il quale era solito chiedergli conferme circa la riferibilità all'organizzazione di fatti criminali cui non aveva partecipato personalmente verificatisi sul territorio, abbia rivendicato la paternità dell'omicidio del dott. Giacomelli imputandolo a problemi ovvero affari personali suoi o della sua famiglia. Infatti rientra nella logica delle cose che i due autorevoli esponenti di "Cosa Nostra" abbiano parlato dell'episodio omicidiario per cui è processo e, in particolare, che il Riina, pur senza addentrarsi nei dettagli, ne abbia confermato la riferibilità a "Cosa Nostra" nei termini sopra riferiti.

Peraltro, deve rilevarsi, quanto all'interesse del Brusca per i fatti di "Cosa Nostra" verificatisi nel trapanese, che il collaborante, all'epoca, come dallo stesso riferito, seguiva gli eventi criminosi di tale territorio su incarico e per ordine di suo padre, Bernardo, e dello stesso Riina. Fatto questo che spiega ulteriormente, al di là della rilevanza che comunque rivestiva l'omicidio di un magistrato, l'attenzione del collaborante per tale delitto.

Per ragioni di completezza espositiva, è appena il caso di rilevare, quanto alla ascrivibilità dell'episodio delittuoso in questione all'odierno imputato, che va apprezzato un ulteriore elemento il quale, se autonomamente considerato appare di equivoca valenza, una volta inserito nel contesto probatorio sopra illustrato si risolve in un dato processuale di chiaro segno accusatorio. Infatti il collaborante Milazzo Francesco, uomo

d'onore della "famiglia" di Paceco facente parte del mandamento di Trapani, ha riferito, nell'ambito di separato procedimento penale, di essersi incontrato, in epoca antecedente all'omicidio del dott. Giacomelli, con Vincenzo Virga, allora capo del mandamento di Trapani, il quale gli comunicò che gli uomini d'onore palermitani avevano richiesto l'eliminazione di un giudice trapanese, poi individuato nel dott. Giacomelli. Appare evidente che il riferimento fatto dal Milazzo agli "uomini d'onore palermitani" quali soggetti interessati all'eliminazione del giudice trapanese, conferma in pieno l'impianto probatorio fornito da Brusca e Sinacori che riferiscono la deliberazione omicidiaria al massimo esponente di "Cosa Nostra" nel palermitano.

Pacificamente appare, pertanto, alla stregua delle superiori argomentazioni, la riferibilità a Salvatore Riina dell'omicidio per cui è processo del quale è stato individuato in modo certo il movente che riconduce il delitto in parola immediatamente all'odierno imputato.

Infatti la concordanza delle dichiarazioni accusatorie rese dai collaboranti Brusca e Sinacori, l'autonomia delle rispettive proposizioni, il riscontro offerto alle stesse da ulteriori elementi processuali oggettivamente individuati nella loro storicità, la logica intrinseca della costruzione accusatoria la quale appare aderire senza alcuna sbavatura ai metodi che hanno informato l'attività dell'organizzazione criminale in parola nel periodo in riferimento, caratterizzati da un attacco frontale alle istituzioni

specificatamente voluto dall'odierno imputato, sono questi, tutti, elementi che conducono a ritenere il prevenuto responsabile del delitto in questione nella veste di mandante.

Appare consequenziale l'affermazione di colpevolezza dell'imputato, oltre che per reato di cui al capo a), anche in ordine al connesso delitto di illecita detenzione e porto abusivo di armi da fuoco cui al capo b).

Quanto al trattamento sanzionatorio cui in concreto deve essere sottoposto Salvatore Riina, unificati i reati ascrittigli dal vincolo della continuazione poiché commessi in esecuzione di un medesimo disegno criminoso, osserva il collegio che, tenuto conto della personalità dell'imputato, in modo unanime indicato quale massimo esponente della organizzazione criminale di stampo mafioso detta "Cosa Nostra", nonché considerati i suoi gravissimi precedenti penali costituiti da innumerevoli condanne per reati contro la persona, ne deriva che non possa essere riconosciuta alcuna circostanza attenuante con la conseguenza che la pena da irrogare deve essere quella dell'ergastolo.

Ai sensi dell'art.72 co.2 c.p. va applicato inoltre l'isolamento diurno per un periodo di mesi diciotto. Il prevenuto deve ancora essere condannato al pagamento delle spese processuali e a quelle di mantenimento in carcere durante la custodia cautelare.

L'imputato deve poi essere dichiarato interdetto in perpetuo dai pubblici uffici e in stato di interdizione legale nonché decaduto dalla potestà di genitore.

Infine deve essere disposta la pubblicazione, per estratto, per una sola volta, a cura della cancelleria ed a spese del condannato, della presente sentenza sul quotidiano "il Giornale di Sicilia" nonché l'affissione della stessa nell'albo del comune di Trapani e in quello di ultima residenza del condannato.

P. Q. M.

Visti gli artt. 81 c.p.; 533 e 535 c.p.p.;

DICHIARA

RIINA Salvatore colpevole dei reati ascrittigli, unificati dal vincolo della continuazione, e lo condanna alla pena dell'ergastolo con l'isolamento diurno per un periodo di mesi diciotto nonché al pagamento delle spese processuali e a quelle di mantenimento in carcere durante la custodia cautelare;

Visti gli artt.29 e 32 c.p.;

DICHIARA

RIINA Salvatore interdetto in perpetuo dai pubblici uffici e in stato di interdizione legale, nonché decaduto dalla potestà di genitore;

Visto l'art.36 c.p.;

ORDINA


la pubblicazione, per estratto, una sola volta, a cura della cancelleria ed a spese del condannato, della presente sentenza sul quotidiano "il Giornale di Sicilia" nonché l'affissione della stessa nell'albo del comune di Trapani e in quello di ultima residenza del condannato.

Trapani 28 marzo '02

Il Giudice estensore



Il Presidente estensore



ANNONAZIONI -

La sentenza è stata impugnata
in data 11/4/02 dai difensori della
imputato nei modi e
termini di legge e il
giudice è stato inviato alle
Corte di Amire di Appello di
Palermo in data 12/6/02

N° 12/6/02




La Corte di Amire di Appello di Palermo -
- Terza Sezione - con sentenza n. 51/02 del 21.10.02
ha confermato la medesima sentenza, appellata
dall' imputato Riina Salvatore, e ha condannato
lo stesso al pagamento delle spese forensi
del secondo grado del giudizio.

In data 12 marzo 2003 la medesima sentenza
è divenuta irrevocabile non essendo stata
proposta impugnazione.

Quindi, il 7.5.03, entrato in vigore alle Procure
della Repubblica cioè il Tribunale di Trapani,
de parte delle Corti di Amire di Appello di
Palermo.

Trapani, 18 MAG. 2005



NOEL NEPE
1982 (Favotto)

%


La Procura della Repubblica presso il Tribunale di
Trepauri con atti n. 70/05 R. Es. del 3.11.05
in relazione alle condanne definitive
nei confronti di Riina Salvatore oppure elucate:

- sent. 28.3.02 C. An. TP, confermata e. Ass. di Appello di
PA, irrevocabile il 12.3.03 - pena inflitta: ergastolo;
- sent. 23.4.04 C. An. TP, confermata dalla e. Ass. di Appello
di PA, irrevocabile il 17.2.05 - pena inflitta: ergastolo;

DETERMINA

la pena reclusiva complessiva, nella misura dell'ergastolo,
fino alla decorrenza delle pene al 18.1.99, data della
notifica della O.E.E. in carcere, con condanna NAI; ed

EMETTE
ordini di esecuzione per le pene dell'ergastolo.
Trepauri, 10 NOV. 2005



IL CANCELLIERE
(Andrea Rivevuto)